



# Comune di Torregrotta

*Provincia di Messina*

## REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera consiliare n. 20 del 14/06/2012

Pubblicato all'Albo Pretorio on – line dal: 28/06/2012 al 13/07/2012 Reg. n. 640

Ripubblicato dal: 19/07/2012 al 03/08/2012 Reg. n. 707

Entrato in vigore il: 04.08.2012

Torregrotta, li 06/08/2012

Il Messo

Il Segretario Comunale a scavalco  
(Dott. Antonino Bartolotta)



**COMUNE DI TORREGROTTA**

**Provincia di Messina**

***REGOLAMENTO***  
***PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE***  
***DEL CONSIGLIO COMUNALE***

# INDICE

## *Titolo I - Disposizioni generali*

Art. 1 - Finalità .....	pg.1
Art. 2 - Modalità della ripresa .....	pg.1
Art. 3 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa.....	pg.1

## *Titolo II - Riprese effettuate direttamente dal Comune*

Art. 4 - Tutela dei dati sensibili .....	pg.2
Art. 5 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy .....	pg.2
Art. 6 - Addetti alle riprese .....	pg.3

## *Titolo III - Disposizioni finali*

Art. 7 - Esercizio del diritto di cronaca.....	pg.3
Art. 8- Entrata in vigore .....	pg.3

## **Art. 1**

### **Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio delle riprese audiovisive e trasmissione a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale.
2. Il Comune di Torregrotta, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, attribuisce alla diffusione attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti, nonché dal Garante della Privacy in particolare con la pronuncia del 17/3/2002.

## **Art.2**

### **Modalità della ripresa**

1. L'attività di videoripresa delle sedute consiliari è ammessa nelle seguenti forme:
  - a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
  - b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca;
2. Non sono ammesse altre forme di ripresa.
3. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.
4. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive.
5. Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno essere autorizzate dal Presidente del Consiglio Comunale anche oralmente.
6. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale disciplinerà le modalità di ripresa organizzandole in modo tale da assicurare il migliore svolgimento dei lavori consiliari.

## **Art. 3**

### **Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'esistenza di strumenti per le riprese audiovisive e la trasmissione e/o riproduzione del materiale acquisito.
2. Verranno altresì affissi, avvisi chiari e sintetici all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa, ai fini dell'informazione dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione.

**Art. 4**  
**Tutela dei dati sensibili**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. N° 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

2. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta.

3. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente i lavori Consiliari con l'obbligo di interrompere le stesse durante le sospensioni e le interruzioni dei lavori del Consiglio Comunale, fermo restando quanto stabilito dal comma successivo.

4. Il Presidente del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio Comunale, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

**Art. 5**  
**Tattamento dei dati e rispetto della normativa *privacy***

1. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

2. Nel rispetto della generale normativa in materia di *privacy*, cui si rinvia, il Comune di Torregrotta è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Amministrativa.

3. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito *internet* del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

4. Le registrazioni delle sedute di Consiglio Comunale saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune entro 5 giorni lavorativi dalla data della relativa seduta e per un periodo di almeno dodici mesi.

**Art.6**  
**Addetti alle riprese**

1. Le operazioni di registrazione video ed audio verranno effettuate da un dipendente dell'ente appositamente incaricato ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato.

**Art. 7**  
**Esercizio del diritto di cronaca**

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari a scopi giornalistici deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

2. Senza arrecare disturbo, non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.

3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

**Art. 8 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore, dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. In considerazione della concreta necessità di attrezzare ed adeguare tecnologicamente la sala consiliare per l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento, si da atto che al medesimo sarà data progressiva attuazione, tenuto conto delle necessarie risorse finanziarie in quel momento disponibili .